



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA
Via De Gasperi, n. 76/b - 88100 CATANZARO
Tel. 0961531411 - PEC: tarcz-segrprotocolloamm@ga-cert.it
C.F.: 97003130792 - Cod. IPA: 1Z9UFO

DISCIPLINARE E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, del servizio di custodia e gestione di porzione dell'archivio documentale del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – sede di Catanzaro. CIG: Z6638DB6DC

Art. 1 Generalità.

Il Tribunale amministrativo Regionale della Calabria – Sede di Catanzaro – ha avviato una procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di custodia e gestione di una porzione del proprio archivio documentale che è costituito, in prevalenza, da fascicoli di causa.

Art. 2 Oggetto della Trattativa diretta e consistenza del materiale documentale in custodia.

La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento del servizio di custodia e gestione della porzione esternalizzata dell'archivio documentale del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (sede di Catanzaro).

La consistenza del materiale documentale, tenuto conto della nota – prot. nr. 2155 del 24 ottobre 2022 - della società Italarchivi S.p.a è quantificabile in 1.029 metri lineari per un totale di 29.638 fascicoli contenuti in diversi formati di contenitori (single e double).

Il suddetto materiale documentale, con eccezione dei fascicoli rientrati in sede, è attualmente detenuto presso il polo logistico di codesta Società, sito a Pastorano (CE).

In considerazione del fatto che il materiale documentale è già nella disponibilità di codesta Società, che attualmente ne cura la custodia e la gestione per conto di questo T.A.R., e considerato, altresì, che, in sede di trattativa, non vengono richiesti servizi nuovi e/o aggiuntivi rispetto a quanto correntemente erogato (es.: ricompattazione, riorganizzazione, rielaborazione del database elettronico, etc.), non sono previsti eventuali ed ulteriori costi di movimentazione ovvero di subentro e/o avvio nuovi servizi ovvero di logistica interna e indicizzazione / data entry.

Art. 3 Durata dell'affidamento, rientri parziali e definitivi del materiale documentale.

Il presente affidamento potrà avere una durata massima di tre anni, a decorrere dal 01.01.2023 e fino al 31.12.2025. L'affidamento non potrà tacitamente rinnovarsi oltre il termine ultimo di scadenza.

Stante la disponibilità, presso la sede del T.A.R. di Catanzaro, di idonei spazi destinati ad archivio, questa Amministrazione ha avviato le procedure per il rientro definitivo di parte della documentazione oggetto di custodia, conclusasi con il rientro di n. 499 mt. lineari di archivio.

Nelle more del rientro definitivo del materiale documentale, si rende necessario garantire la prosecuzione del servizio di custodia e gestione della residua porzione di materiale documentale consistente in n. 1029 mt. lineari di archivio per un totale di 29.638 fascicoli.

Le eventuali attività di rientro definitivo del predetto materiale documentale potrebbero comportare, in corso d'opera, il graduale ridimensionamento dell'entità del servizio erogato nonché la conseguente riduzione dei relativi oneri di custodia e gestione ovvero potrebbero comportare anche la cessazione anticipata del servizio di gestione documentale in outsourcing.

Le suddette ed eventuali attività di rientro sono escluse dal presente affidamento e saranno, all'occorrenza, programmate in base alle esigenze di questo T.A.R e separatamente contrattualizzate.

Resta inteso che codesta Società, in caso di affidamento, dovrà impegnarsi ad applicare una proporzionale riduzione dei costi di custodia e gestione, computata sulla base del numero di fascicoli residui (item o unità di archiviazione) a decorrere dal mese solare successivo al completamento di ogni eventuale attività che comporti una riduzione di consistenza del materiale in gestione.

Nell'ipotesi in cui le procedure per il rientro definitivo della residua documentazione, oggetto di custodia, saranno portate a compimento anteriormente alla scadenza del triennio, la cui decorrenza è stabilita dal 01.01.2023 al 31.12.2025, il T.A.R. si riserva il diritto di recesso, così come previsto nell'art. 9 del presente disciplinare.

Art. 4 Garanzia definitiva.

In relazione alla fornitura in oggetto e successivamente all'aggiudicazione, l'affidatario ha l'obbligo di costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs. 50/2016. Considerata la natura della fornitura ed il costo che l'affidatario dovrebbe sostenere per l'acquisizione della garanzia definitiva, lo stesso potrà presentare, in alternativa ad essa, un'offerta migliorativa, non inferiore al 3% sui costi di custodia e gestione nonché, di pari entità, sui costi di uscita (cd. costi di ritiro definitivo);

Si precisa che in assenza di garanzia definitiva ovvero di offerta migliorativa questa stazione appaltante non potrà dar corso all'affidamento.

Art. 5 Obblighi a carico della ditta contraente.

La ditta affidataria dovrà assumere i seguenti obblighi:

1. Fornire i servizi indicati con le stesse modalità operative previste nel contratto ancora in essere in scadenza il 31/12/2022.
2. Non servirsi, né divulgare, né copiare o duplicare, per terzi, documenti o quant'altro trattato, né cedere, consegnare o rilasciare detti dati e documenti in deposito ad altri senza il consenso scritto di questo Tribunale.
3. Fornire un riepilogo delle lavorazioni, idoneo ad individuare le unità di archiviazione fisica secondo le modalità di classificazione e nelle forme definite nell'offerta accettata.
4. Garantire la segretezza e riservatezza sui documenti e dati, di questo Tribunale, che le vengono affidati e comunicare il riferimento delle informazioni esclusivamente alle persone autorizzate dal dirigente del Tribunale. La Società dovrà inserire la riservatezza tra i doveri primari del proprio personale dipendente, comunicando tempestivamente ogni violazione e sanzionando, secondo la normativa vigente, i soggetti responsabili.
5. Consentire di ispezionare, durante i giorni lavorativi, con congruo preavviso telefonico, il Polo Operativo dagli incaricati del Tribunale.
6. Utilizzare solo personale assicurato a norma di legge presso i competenti Organi Previdenziali, fornendo, a richiesta del Tribunale, fotocopia della relativa documentazione (libro matricola, libro paga, modulo contributivo INPS DM10). Pertanto, la Società si obbliga ed effettivamente mantiene indenne e manlevato il Tribunale da ogni richiesta e/o azione da chicchessia in qualunque tempo sollevata in

relazione a quanto precede e derivante in qualsiasi modo dalle obbligazioni assunte in materia lavoristica, antinfortunistica e previdenziale in conformità col C.C.N.L. e le leggi applicabili.

7. Segnalare, su richiesta, al Committente i nominativi del personale adibito a detti servizi.

La Società comunicherà, su richiesta, il nominativo del proprio responsabile dotato delle necessarie facoltà decisionali nell'ambito delle prestazioni da eseguire in materia di sicurezza. Tale persona sarà referente per i servizi richiesti nei tempi operativi concordati.

8. Distruggere gli archivi cartacei del Tribunale solo previa espressa autorizzazione scritta dello stesso; in tal caso la Società predisporrà un verbale di distruzione che verrà preventivamente concordato con un responsabile del Tribunale e sarà sottoscritto dal medesimo, previa individuazione analitica della documentazione oggetto di distruzione.

Art. 6 Responsabilità

La Società è responsabile della perdita dei documenti depositati o del loro deterioramento se questo li rende inutilizzabili. La Società risponde, altresì, per il furto di tutto o parte dei documenti nei limiti di cui alla polizza assicurativa che sarà allegata in sede di offerta.

Ferma restando la limitazione della responsabilità della Società prevista al corrente articolo, la stazione appaltante potrà stipulare, a proprie spese, polizze assicurative per maggiori importi, dandone tempestiva comunicazione a codesta Società.

Art. 7 Risoluzione del Contratto

Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi, di seguito elencate:

- inosservanza degli obblighi e delle adempienze indicati nel presente disciplinare ed in tutta la documentazione di gara;
- gravi e reiterate inadempienze delle prescrizioni di cui al presente disciplinare ed agli altri atti di gara;
- inadempimenti gravi ripetuti nel corso dell'esecuzione del contratto;
- violazione del divieto di cessione;
- perdita di uno dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 50/2016 o accertamento, in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso degli stessi;
- cessazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria ovvero assoggettamento della stessa a concordato preventivo, a fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero di liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso Prefettura competente risultassero positivi;
- inosservanza delle leggi in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- in tutti gli altri casi previsti dai documenti di gara e dalla normativa vigente.

Eventuali gravi inadempienze delle prescrizioni contrattuali saranno segnalate per dall'Amministrazione mediante richiamo per iscritto. Al terzo richiamo il contratto sarà immediatamente risolto.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente contratto, l'Impresa sarà tenuta, al rigoroso risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla condotta tenuta durante l'esecuzione del servizio ed alle eventuali spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 8 Clausola risolutiva espressa

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio della Società affidataria, qualora dovessero verificarsi gravi inadempienze durante l'esecuzione del servizio, oggetto di affidamento.

Art. 9 Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora le procedure per il rientro definitivo della residua documentazione, oggetto di custodia, saranno portate a compimento anteriormente alla scadenza del triennio, di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'affidatario del servizio con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'amministrazione prende in consegna il servizio e ne verifica la regolarità.

L'Amministrazione - in ragione di quanto previsto all'art.1, comma 13, d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - ha diritto di recedere in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'Impresa, con preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui Consip S.p.A. stipuli una convenzione con parametri migliorativi rispetto a quelli del presente contratto.

Art. 10 Fatturazione e termini di pagamento

Le fatture relative al servizio in oggetto, da intestarsi a "Uffici Amministrativi del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali – TAR Catanzaro" – Codice Univoco Ufficio 1Z9UFO andranno trasmesse in formato elettronico, attraverso il cd. SDI, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pagamenti effettuati dalle PP.AA.

Il pagamento sarà disposto, entro 60gg, previa acquisizione del c/c dedicato e delle ulteriori informazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari nonché previa verifica dello stato di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Il pagamento è subordinato all'assenza di contestazioni relative alle modalità di erogazione dei servizi ovvero alla regolare esecuzione degli stessi. Il canone inerente al servizio di custodia e gestione del materiale documentale sarà fatturato trimestralmente (trimestri solari) in via posticipata. La fatturazione relativa di tutti i servizi a consumo (es.: consultazione, acquisizione, etc.) sarà effettuata semestralmente (semestri solari) in via posticipata.

Fermi restando gli stabiliti termini per il pagamento, gli stessi si intendono sospesi in caso di motivata contestazione, trasmessa a mezzo PEC, in ordine a mancati adempimenti contrattuali ovvero a non conformità nell'erogazione dei servizi, sia essi a canone che a consumo.

Art. 11 Modifiche al "Service Level Agreement"

Eventuali modalità operative dei servizi, specificate nella documentazione di offerta e/o nel presente disciplinare, qualora non alterino il contenuto sostanziale di quanto pattuito in sede di Trattativa diretta, potranno essere modificate e integrate, previo accordo sottoscritto tra le parti, attraverso uno scambio di corrispondenza PEC.

Art. 12 Obblighi di riservatezza

1. La Società si impegna e si obbliga a mantenere il massimo riserbo sui dati, sui documenti e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nello svolgimento dei servizi prestati ed a rispettare rigorosamente il divieto di divulgare a terzi le informazioni o, in generale, il contenuto di quanto depositato in archivio da questo Tribunale.

2. La documentazione nell'ambito del presente affidamento o che comunque riguardi questo Tribunale dovrà essere conservata dalla Società quale depositario con obbligo di custodia secondo le norme del Codice Civile.

3. I dati personali che saranno comunicati dal Tribunale, dovranno essere trattati autonomamente dalla Società in qualità di Titolare del trattamento dei dati e sotto la propria responsabilità, per le sole finalità previste dal presente affidamento, nel rispetto di quanto prescritto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” nonché nel rispetto del regolamento UE 679/2016 (GDPR) recante “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Tutta la documentazione dovrà essere trattata per il solo periodo di durata dell'affidamento dei servizi e dovrà poi essere distrutta e/o riconsegnata, nel rispetto delle modalità comunicate dal questo Tribunale.

4. Codesta Società si impegna, altresì, anche per i propri dipendenti e collaboratori, debitamente incaricati per iscritto e formati, a mantenere il massimo riserbo sui dati e/o sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel periodo di validità del presente affidamento. In particolare i sistemi informativi in genere e i programmi informatici dovranno essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi ovvero opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità e comunque per le sole finalità di trattamento previste per lo svolgimento dei servizi affidati. Tutto ciò in ottemperanza ai già citati d.lgs. n.196/2003 e Reg. UE 679/2016, disciplina alla quale codesta Società dovrà adeguarsi.

5. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 (il "Codice Privacy"), codesta Società, in qualità di titolare del trattamento, potrà trattare i dati personali forniti da questo Tribunale, sia manualmente che con mezzi automatizzati, sempre nel rispetto delle idonee misure di sicurezza. Codesta Società inoltre dovrà impegnarsi a non diffondere i dati forniti da questo Tribunale ed a comunicarli, senza l'autorizzazione dello stesso, solo a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria ed a seguito di ispezione e verifiche (es. organi di Polizia Autorità Giudiziarie, Camera di Commercio).

Tale trattamento è necessario all'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale e, quindi, non necessita del consenso del Cliente (art. 24, D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii.).

Ai sensi dell'art. 7, inoltre, il Tribunale potrà esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i propri dati o opporsi per motivi legittimi al loro trattamento, rivolgendosi a codesta società.

Art. 13 Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione

L'impresa prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.

In particolare, l'aggiudicatario garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'impresa si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'impresa prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 14 Affidamento e adempimenti successivi

L'affidamento è immediatamente vincolante per l'operatore affidatario, mentre per il T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, è subordinata all'avvenuto accertamento sul possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non affidare in presenza di mutate necessità ovvero in caso in cui venga meno l'interesse da parte della stazione appaltante stessa ovvero in caso di non rispondenza tra il contenuto dell'offerta e le proprie esigenze.

Ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice, la stazione appaltante può, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

L'Amministrazione, comunque, può ritenere l'offerta economicamente non vantaggiosa e, quindi, non procedere all'affidamento, senza che il soggetto interessato abbia nulla a che pretendere. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso di sospendere, revocare o rinviare la presente procedura, senza che ciò determini alcun diritto da parte dell'Impresa offerente.

Art. 15 Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Dott. Giuseppe Fragale, assistente informatico in servizio presso il TAR Calabria – sede di staccata di Reggio Calabria.

Art. 16 Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per il Committente è il Dott. Giuseppe Fragale, dipendente in servizio presso il Tribunale amministrativo Regionale della Calabria – Sede di Reggio Calabria.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto sovrintende e vigila sull'osservanza contrattuale, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie e comunicando ai competenti Uffici le eventuali circostanze determinanti l'applicazione delle penalità previste nel capitolato e la relativa misura, nonché gli inadempimenti cui può conseguire la sospensione delle operazioni di liquidazione delle fatture e dei relativi pagamenti.

Art. 17 Foro competente

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'esecuzione dei servizi oggetto di questo affidamento nonché nell'interpretazione del presente disciplinare, non risolte in via amichevole, saranno devolute alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

In ogni caso è escluso il ricorso all'arbitrato previsto dagli articoli 806 e ss. del c.p.c..

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente territorialmente il Foro di Catanzaro.

Art. 18 Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto.

In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.

Art. 19 Subappalto

Ove dichiarato dal fornitore nel DGUE, è consentito il subappalto nei limiti imposti dalla normativa vigente.

Art. 20 Trasparenza

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul sito internet dell'Amministrazione, nella sezione "Amministrazione trasparente" > Bandi di Gara e Contratti > Atti di gara > TAR Calabria Catanzaro. Si procederà inoltre alla pubblicazione dei predetti atti anche sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. 50/2016.

Art. 21 Trattamento dei dati

Questo Tribunale informa che tutti i dati personali forniti da codesta Società saranno trattati, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo UE 2016/679 (cd. GDPR), esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente Trattativa diretta ed all'eventuale svolgimento dei servizi richiesti. Codesta Società ha facoltà di esercitare tutti i diritti previsti dalla vigente normativa in materia di privacy e protezione dei dati personali.

Art. 22 Recapiti per informazioni

Per ulteriori informazioni, richieste e chiarimenti è possibile rivolgersi, dal lunedì al venerdì ore 9:00 - 12:00 a: Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sede di Catanzaro, Via A. De Gasperi n. 76/b - 88100 Catanzaro, tel. (+39) 0961/531411- PEC: tarcz-segrprotocolloamm@ga-cert.it.

Catanzaro, 30 novembre 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pasquale Alvaro

Per presa visione e accettazione

Luogo e data

Il legale rappresentante della società
